

**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE**

R.G. Liquidazione Giudiziale n. 40/2026

Numero Sentenza: 55/2026
n. 69/2026 Procedimento unitario

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – III SEZIONE CIVILE – in composizione collegiale,
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** Presidente

dott. Enrico **Legnini** Giudice rel./est.

dott. Giulia **Varriale** Giudice

nel procedimento 69/2026 P.U. introdotto

da

INTESA SANPAOLO S.p.A., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di Torino al n. 00799960158, codice fiscale nr. 00799960158, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del medesimo decreto legislativo, rappresentata da INTRUM ITALY S.P.A., con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza- Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div P.A.S. nr. 18/2025 di Reg. il 26/05/2025 , in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Andrea De Costa di Milano del 28/11/2018 (Rep. n. 6.607, Racc. n. 3.488), registrata e depositata al Registro delle Imprese competente, nonché in forza di procura speciale ai rogiti del Notaio Laura Cavallotti di Milano del 25/11/2019, Rep. n. 34.945, Racc. n.11.871, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano nr. 2 in data 26/11/2019 al nr. 52441 serie 1T, in persona del procuratore avv. Aldo Truppa, come da procura speciale conferita dal Dott. Alberto Marone, con atto autenticato dal Notaio Dario Restuccia di Milano (Rep. n. 10859, Racc. n. 6172) del 02/08/2023, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Milano 2 in data 8/08/2023 al n.82894 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Valente Renda (VLNLSN77S04F842Z) del Foro di Lecce con studio in Lecce alla via Vincenzo Balsamo n. 4, come da procura allegata al ricorso;

ricorrente

per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della BIOARPI ALIMENTAZIONE BIOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, C.F./P.IVA 03861550717 ,

debitrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(OMISSIS)

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di BIOARPI ALIMENTAZIONE BIOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, CF/P.IVA 03861550717, con sede in BORGO ARPINOVA 36 FOGGIA;

nomina

Giudice Delegato per la procedura il Dott. Enrico Legnini;

nomina

Curatore l'avv. TEODORA COLANGELO (C.F. CLNTDR65P44D643O) che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

invita

il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della società debitrice (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati) (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

avvisa

il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;

stabilisce

il giorno **10/12/2026 ore 09:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate

esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze *ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n. 115*;

dispone

che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria; gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Foggia, così deciso in data 03/07/2026.

(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 07/07/2026.

Foggia, 07/07/2026.

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Elisabetta Gai

